

# **Regolamento per le elezioni delle amministrazioni nelle Confraternite della Diocesi**

## **Articolo 1 – Organo competente ad indire le elezioni**

---

Le elezioni per la costituzione dei Consigli di Amministrazione delle Confraternite sono indette dall'Ordinario Diocesano mediante apposito editto che verrà esposto per due domeniche di seguito alla porta della Chiesa sede della Arciconfraternita.

## **Articolo 2 – Diritto di elettorato**

---

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che sono iscritti alla Arciconfraternita da almeno sei mesi.

## **Articolo 3 – Incompatibilità**

---

Qualora vi siano confratelli facenti parte di Consigli di Amministrazione di altre Confraternite, questi esercitano solo l'elettorato attivo, a meno che non siano dimessi dal loro precedente incarico.

## **Articolo 4 – Costituzione della Commissione Elettorale**

---

La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Arciconfraternita, è composta da tre confratelli. La Commissione Elettorale è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente. La Commissione è nominata non oltre il 30° (trentesimo) giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Tutte le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza.

## **Articolo 5 – Funzioni della Commissione Elettorale**

---

La Commissione Elettorale forma o aggiorna l'elenco dei confratelli. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 20° (ventesimo) giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Tali elenchi debbono essere visti dal competente Ufficio della Curia.

#### Articolo 6 – Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi

---

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di deposito degli elenchi stessi. La Commissione decide entro i successivi 5 (cinque) giorni sulla base della documentazione prodotta dagli interessati e dagli atti acquisiti d'ufficio. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto del loro insediamento) i quali sono tenuti ad esporli, perché tutti ne possano prendere visione.

#### Articolo 7 – Costituzione, composizione e nomina dei seggi elettorali

---

Almeno 5 (cinque) giorni dalla data delle elezioni viene costituito il seggio elettorale composto da tre membri: un presidente, nominato dall'Ordinario Diocesano e due scrutatori dal Presidente fra i confratelli.

#### Articolo 8 – Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali

---

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 9 – Predisposizione delle schede

---

Le schede, per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza, recanti il timbro della Arciconfraternita e vidimate dal Presidente. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

#### Articolo 10 – Modalità delle votazioni

---

Le votazioni si svolgono in una sola giornata, secondo l'orario stabilito dall'editto. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato al pubblico, lo spazio riservato ai componenti del seggio e lo spazio riservato ai votanti. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del cognome o del numero della persona prescelta. Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

### Articolo 11 – Operazioni di scrutinio

---

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro compimento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono in particolare risultare i seguenti dati: a) il numero degli elettori e quello dei votanti, b) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio resta depositato presso l'archivio della Arciconfraternita, l'altro esemplare, in busta chiusa, va rimesso subito al competente ufficio della Curia.

### Articolo 12 – Proclamazione degli eletti

---

Concluse le predette operazioni, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti, che verranno immessi in carica dopo la conferma da parte dell'Ordinario Diocesano (Can. 317 C.J.C.).

### Articolo 13

---

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e tradizioni relative alle elezioni delle Amministrazioni delle Confraternite.